



## **Comune di Fucecchio** **Regolamenti**

### **Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche**

*(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 –art. 9, comma 2, lettera l)*

#### **Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento**

*Mercato di Fucecchio posto in Largo Cellini;*

*Mercato di San Pierino posto in Piazza della Chiesa;*

*Mercato di Ponte a Cappiano posto in Piazza Donnini;*

*Mercato di Galleno posto in Via della Chiesa;*

*Mercato di Fucecchio posto in Piazza XX Settembre;*

*Fiera denominata Fiera annuale di Novembre posta in Fucecchio;*

*Fiera denominata Palio delle Contrade posta in Fucecchio;*

*Fiera denominata Fiera degli Uccelli posta in Fucecchio.*

## INDICE

<b>Titolo 1 Norme generali</b>	<b>5</b>
Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	5
Articolo 2 - Definizioni .....	5
Articolo 3 - Finalità del Regolamento .....	7
Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo.....	7
Articolo 5 - Osservatorio e commissione consultiva e di mercato.....	8
Articolo 6 - Compiti degli uffici comunali.....	9
Articolo 7 - Esercizio dell'attività.....	10
Articolo 8 - Trasferimento di mercati, fiera e fiere promozionali.....	11
Articolo 9 - Delega .....	11
Articolo 10 - Durata delle concessioni .....	11
Articolo 11 - Concessioni temporanee .....	12
Articolo 12 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.....	12
Articolo 13 - Normativa igienico-sanitaria e sicurezza .....	13
Articolo 14 - Vendita a mezzo di veicoli .....	14
Articolo 15 - Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali	14
<b>Titolo 2 Mercati</b>	<b>16</b>
<b>Capo I - Norme generali</b>	<b>16</b>
Articolo 16 - Definizioni .....	16
Articolo 17 - Norme in materia di funzionamento dei mercati.....	16
Articolo 18 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi.....	16
Articolo 19 - Posteggi riservati ai produttori agricoli .....	17
Articolo 20 - Criteri di variazione per miglioria di posteggi.....	17
Articolo 21 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse .....	18
Articolo 22 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.....	18
Articolo 23 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati .....	19
Articolo 24 - Revoca della concessione decennale del posteggio .....	20
Articolo 25 - Mercati straordinari .....	20
<b>Capo II - Individuazione dei mercati</b>	<b>21</b>
Articolo 26 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari .....	21
SCHEDA 1 MERCATO DI PIAZZA XX SETTEMBRE .....	21
SCHEDA 2 MERCATO PONTE A CAPPIANO .....	22
SCHEDA 3 MERCATO GALLENNO.....	23
SCHEDA 4 MERCATO LARGO CELLINI.....	24
SCHEDA 5 MERCATO SAN PIERINO.....	25
Articolo 27 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare .....	25
<b>Titolo 3 Fiere</b>	<b>27</b>
<b>Capo I - Norme generali</b>	<b>27</b>
Articolo 28 - Norme in materia di funzionamento delle fiere.....	27
Articolo 29 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.....	27
Articolo 30 - Posteggi riservati ai produttori agricoli .....	28

Articolo 31 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati .....	28
Articolo 32 - Revoca della concessione decennale di posteggio .....	29
<b>Capo II - Individuazione delle Fiere</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 33 - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche</b>	<b>30</b>
SCHEDA 6 FIERA DI NOVEMBRE.....	30
SCHEDA 7 PALIO DELLE CONTRADE.....	31
SCHEDA 8 FIERA DEGLI UCCELLI.....	32
Articolo 34 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare .....	33
<b>Titolo 4 Fiere Promozionali</b>	<b>34</b>
<b>Capo I - Norme generali</b>	<b>34</b>
Articolo 35 - Fiere promozionali.....	34
Articolo 36 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.....	34
Articolo 37 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti .....	35
Articolo 38 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati .....	35
<b>Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali</b>	<b>37</b>
Articolo 39 - Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche.....	37
Articolo 40 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare .....	38
<b>Titolo 5 Posteggi fuori mercato</b>	<b>39</b>
<b>Capo I - Norme generali</b>	<b>39</b>
Articolo 41 - Posteggi fuori mercato .....	39
Articolo 42 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi.....	39
Articolo 43 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi .....	40
Articolo 44 - Revoca della concessione decennale del posteggio .....	40
<b>Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato</b>	<b>40</b>
Articolo 45 - Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari .....	40
Articolo 46 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare .....	46
<b>Titolo 6 Commercio itinerante</b>	<b>47</b>
Articolo 47 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.....	47
Articolo 48 - Zone vietate.....	47
Articolo 49 - Rappresentazione cartografica.....	48
Articolo 50 - Determinazione degli orari.....	48
<b>Titolo 7 Norme transitorie e finali</b>	<b>49</b>
Articolo 51 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi .....	49
Articolo 52 - Validità delle presenze.....	49
Articolo 53 - Produttori agricoli.....	49
Articolo 54 - Attività e posteggi stagionali.....	49
Articolo 55 - Bandi Comunali.....	50
Articolo 56 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria.....	50
Articolo 57 - Sanzioni.....	50
Articolo 58 - Abrogazione precedenti disposizioni.....	52
Articolo 59 - Allegati.....	52



# Titolo 1 Norme generali

## Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 lettera l) e comma 4 della Legge Regionale n° 9 del 3 marzo 1999 dal titolo «Norme in materia di commercio su aree pubbliche».
2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», e riconosciute dalla Regione.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

## Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
  - b) Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
  - c) Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
  - d) Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
  - e) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

- f) Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- g) Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- h) Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- i) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
- j) Per **posteggio/giorno**, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
- k) Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- l) Per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- m) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- n) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- o) Per **settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- p) Per **spunta**, operazione con la quale, trascorsi trenta minuti dall'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- q) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

### **Articolo 3 - Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 9 della L. R. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
  - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
  - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
  - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
  - d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
  - e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
  - f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

### **Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo**

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
  - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
  - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
  - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
  - d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.

- e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
  - f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
  - b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
  - c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
  - d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

### **Articolo 5 - Osservatorio e commissione consultiva e di mercato**

1. Il Comune nell'ambito dell'osservatorio comunale sul commercio e sul terziario commerciale, istituisce un osservatorio sul commercio su aree pubbliche ai fini di:
- a) avere il quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, e delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
  - b) dare adeguata informazione ai soggetti economici e alle forze sociali interessate;
  - c) definire obiettivi di riqualificazione e ammodernamento e qualificazione del commercio su aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza;
2. Le informazioni occorrenti per alimentare l'osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali e attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali. Annualmente sarà organizzata una conferenza per

diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull'evoluzione della domanda e dell'offerta per questo canale di vendita.

3. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico e per una costante valutazione delle esigenze e di osservazione dei risultati potrà essere nominata dalla giunta Municipale una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche e del Comune, dai rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. Tra i compiti della commissione vi sono, inoltre:

–la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche,  
–la definizione e la valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere:

- della viabilità
- dell'arredo urbano
- delle manifestazioni.

4. E' inoltre istituita una commissione di mercato composta da una rappresentanza di operatori del commercio su aree pubbliche, con funzione consultiva per la gestione specifica dei problemi del mercato. I membri di tale commissione vengono eletti direttamente ogni due anni dagli operatori del commercio sul aree pubbliche tramite le associazioni di categoria.

### **Articolo 6 - Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo gli uffici competenti, Servizio Attività Produttive e Polizia Municipale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato. In caso di contingibilità e/o urgenza, il personale della Polizia Municipale può in ordine a problematiche organizzative di sicurezza e gestionali esercitare la forma del comando verbale.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

4. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della L. R. 9/1999.

### **Articolo 7 - Esercizio dell'attività**

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Ai sensi dell'art. 28, comma 16, del D. Lgs. 114/98, il termine di conclusione del procedimento è stabilito in novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del comune.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Il termine di conclusione del procedimento relativo al rilascio di autorizzazione in forma itinerante è stabilito in sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del comune.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L.R. 9/1999. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 9/199, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

## **Articolo 8 - Trasferimento di mercati, fiera e fiere promozionali**

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il trasferimento.

## **Articolo 9 - Delega**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, comma 3, della Legge Regionale n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C. C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
2. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.
3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. N. 114/1998.

## **Articolo 10 - Durata delle concessioni**

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate .
2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.

3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

### **Articolo 11 - Concessioni temporanee**

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
  - c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.

### **Articolo 12 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche**

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. E' vietato, salvo autorizzazione in forma scritta rilasciata dal Comando Polizia Municipale, conficcare nel suolo paletti o sostegni di ogni tipo, conficcare chiodi o ancorarsi alle piante.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 m e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di mezzo metro, a questo può essere derogato, tramite autorizzazione in forma scritta rilasciata dal Comando Polizia Municipale, a condizione che le stesse non siano di impedimento o nocumento a terzi.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. E' vietato l'uso di

generatori elettrici, salvo deroga, rilasciata in forma scritta dal Comando Polizia Municipale, per i frequentatori giornalieri. E' altresì vietato richiamare l'attenzione dei passanti con urla o parlando ad alta voce e illustrare la merce.

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, dei quali dovrà essere in ogni caso messa a conoscenza il personale addetto alla vigilanza (peggioramento della situazioni atmosferiche, gravi motivi familiari, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, trascorsi trenta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
6. Le merci poste in vendita devono essere esposte con apposite strutture ad un'altezza minima di cm 50 dal suolo, fanno eccezione le macchine agricole, gli animali vivi da cortile, le piante, i fiori e le ferramenta.
7. L'autorizzazione di vendita, la concessione del posteggio, e quando previsti, l'autorizzazione sanitaria ed i libretti sanitari del titolare, dei dipendenti, dei collaboratori e di chiunque manipoli alimenti, i versamenti relativi alla TOSAP ed alla TARSU, dovranno essere esibiti a richiesta del personale della vigilanza ed agli incaricati dal Sindaco. Dovrà altresì essere esposto al pubblico in modo ben visibile un cartello riportante il numero del posteggio e l'intestatario della concessione, da tale adempimento sono esclusi i frequentatori giornalieri.
8. Tutti gli operatori titolari di concessione nel mercato, compresi i produttori, sono obbligati ad esporre in maniera chiara e ben visibile il prezzo sui prodotti posti in vendita.
9. E' fatto obbligo ai venditori su area pubblica titolari e non di posteggio salvo casi di forza maggiore, comprovate e comunicate al personale della vigilanza, di tenere il loro veicolo di trasporto all'interno dello spazio di vendita; per coloro che non iniziano l'attività di vendita entro trenta minuti dall'inizio delle vendite, è fatto divieto lasciare il proprio mezzo chiuso nel posteggio. Oltre la sanzione prevista, questo comporterà l'assenza dell'operatore e la rimozione dello stesso mezzo e/o struttura e attrezzature a spese dell'esercente. Per necessità di rifornimento merce, l'operatore o i fornitori potranno provvedere entro un'ora dall'inizio dell'orario di vendita, salvo casi eccezionali per i quali dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al personale della vigilanza.

### **Articolo 13 - Normativa igienico-sanitaria e sicurezza**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

2. Viene in ogni caso vietata nell'ambito dei mercati e delle fiere la collocazione dei generi alimentari in prossimità degli animali vivi da cortile, eventuali deroghe saranno possibili previo parere favorevole ASL.
3. Sul banco di vendita non è inoltre ammessa la vendita promiscua di generi alimentari e non, salvo per i giocattoli abbinati ai dolci, che dovranno in ogni caso essere divisi da idonea protezione.
4. Imballaggi, confezioni e rifiuti di ogni genere dovranno essere raccolti in appositi contenitori ed inseriti nei cassonetti.

#### **Articolo 14 - Vendita a mezzo di veicoli**

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

#### **Articolo 15 - Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è consentito ai soli titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del d. lgs. n. 114/1998, e solamente previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
2. Al fine di consentire alla suddetta autorità di stabilire le condizioni necessarie per garantire la fruizione turistico - balneare del lido del mare e della spiaggia ed il corretto uso delle altre aree del demanio marittimo, i sindaci dei comuni compresi in ciascun compartimento marittimo rendono noto, entro il quindici gennaio di ogni anno, mediante avviso pubblico, il termine entro il quale i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendono esercitare l'attività nelle aree demaniali predette sono tenuti a comunicare loro sia i modi di esercizio dell'attività, sia i prodotti oggetto della medesima, ed indicano, entro il primo marzo di ogni anno, all'autorità stessa il numero complessivo di tali soggetti, i modi di esercizio e l'oggetto dell'attività, fornendo un elenco dei soggetti compilato secondo un ordine di priorità. Il criterio in base al quale è fissato l'ordine di priorità è quello del più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata, attestato dalla stessa autorità marittima. Non sono inseriti in tale elenco coloro che al momento della predisposizione annuale di esso risultino essere titolari di una concessione di posteggio sull'area demaniale a durata pluriennale; essi restano esclusi fino alla scadenza di tale concessione.

3. L'autorità stabilisce, entro il primo maggio di ciascun anno, sulla base dell'elenco di cui al comma precedente, il numero dei commercianti su aree pubbliche ammessi sulle aree demaniali marittime.
4. Il nulla osta rilasciato dall'autorità ha validità per il solo periodo di tempo in essa indicato; alla scadenza è chiesto il rinnovo.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato in aree demaniali è soggetto ad individuazione nei Piani Comunali, d'intesa con l'autorità competente. Sono fatti salvi gli operatori in esercizio alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 9/1999. Per i posteggi così individuati dovrà essere rilasciata concessione demaniale.

## **Titolo 2 Mercati**

### **Capo I - Norme generali**

#### **Articolo 16 - Definizioni**

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

#### **Articolo 17 - Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art.12, comma 3 della Legge R. 9/1999. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. Entro il 30 Marzo di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture domenicali o festive.

#### **Articolo 18 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi**

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:
  - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
  - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
  - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla certificazione comprovante la qualità di agricoltore rilasciata dal comune di residenza.

2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglitorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglitoria.
5. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

#### **Articolo 19 - Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
  - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
  - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

#### **Articolo 20 - Criteri di variazione per miglitoria di posteggi**

1. L'Amministrazione Comunale redige, l'elenco dei posti liberi ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la miglitoria, di cui al successivo comma 2.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1° il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglitorie. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. I criteri per la miglitoria del posteggio sono i seguenti:

- maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

### **Articolo 21 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge R. n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
  - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
  - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

### **Articolo 22 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario può occupare il posteggio a partire da un ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita e deve lasciare libera l'area entro un'ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro il termine previsto dall'art. 2, lettera p, è considerato assente, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere segnalati al personale della vigilanza (gravi motivi familiari, grave ed improvviso malessere fisico).
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere segnalati al personale della vigilanza (peggioramento della situazione atmosferica, gravi motivi familiari, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. In caso di peggioramento della situazione atmosferica l'assenza non verrà conteggiata qualora almeno la metà più uno dei titolari di posteggio abbandonino il mercato.
5. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L.R.9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi

abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

6. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria delle presenze del soggetto fisico e giuridico che vengono maturate in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio polizia municipale.

### **Articolo 23 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro trenta minuti l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore nell'ambito dei rispettivi settori. L'occupazione dei posteggi liberi da parte degli operatori di settore diverso è consentita solo ad ultimazione degli operatori del settore specifico presente. Qualora terminata l'assegnazione restino liberi posteggi nel settore alimentare, questi potranno essere assegnati in via del tutto eccezionale ad operatori del settore non alimentare e non viceversa. Non potranno essere assegnati giornalmente ad operatori diversi, posteggi riservati ai portatori di handicap ed ai produttori agricoli.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato Il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 » Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura» per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono

chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale.

#### **Articolo 24 - Revoca della concessione decennale del posteggio**

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9.

#### **Articolo 25 - Mercati straordinari**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

## Capo II - Individuazione dei mercati

### Articolo 26 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

#### **SCHEDA 1** **MERCATO DI PIAZZA XX SETTEMBRE**

- a) *svolgimento del mercato:* annuale;  
*cadenza:* settimanale;  
*giornata di svolgimento:* mercoledì mattina
- b) *ubicazione:* Piazza XX Settembre;
- c) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 4.801
- d) *totale posteggi:* n. 138, di cui:
- n. 26 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
  - n. 101 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
  - n. 8 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
  - n. 3 riservati a un portatore di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
- e) *riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:*
- posteggi su area scoperta n.8 riservati a produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 210;
  - posteggi su area scoperta n. 3 riservati a portatore di handicap, per una superficie complessiva di mq 105;
  - posteggi su area scoperta n. 127 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 4.486, di cui del settore alimentare mq 886 e per il settore extralimentare mq 3.600
- f) *le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:*
- l'ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva;
  - i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- g) *Problemi riscontrati:* non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale mercato.
- h) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

## **SCHEDA 2**

### **MERCATO PONTE A CAPPIANO**

- a) *svolgimento del mercato:* annuale;  
*cadenza:* settimanale;  
*giornata di svolgimento:* giovedì mattina;
- b) *ubicazione:* Piazza Donnini;
- c) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 220;
- d) *totale posteggi:* n.6, di cui:
- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
  - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
  - n. 0 riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
  - n. 1 riservato a un portatore di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) settore non alimentare
- e) *riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:*
- posteggi su area scoperta n. 0 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 0;
  - posteggi su area scoperta n. 1 riservato a portatore di handicap, per una superficie complessiva di mq 35;
  - posteggi su area scoperta n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 185, di cui del settore alimentare mq 115 e per il settore extralimentare mq 70
- f) *le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:*
- l'ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva;
  - i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- g) *Problemi riscontrati:* non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale mercato.
- h) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

## **SCHEDA 3**

### **MERCATO GALLENNO**

- a) *svolgimento del mercato:* annuale;  
*cadenza:* settimanale;  
*giornata di svolgimento:* sabato pomeriggio;
- b) *ubicazione:* Via della Chiesa;
- c) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 140;
- d) *totale posteggi:* n. 5, di cui:
- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
  - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
  - n. 0 riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
- e) *riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:*
- posteggi su area scoperta n. 0 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 0;
  - posteggi su area scoperta n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 140, di cui del settore alimentare mq 84 e per il settore extralimentare mq 56
- f) *le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:*
- l'ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva;
  - i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- g) *Problemi riscontrati:* non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale mercato.
- h) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

## **SCHEDA 4**

### **MERCATO LARGO CELLINI**

- a) *svolgimento del mercato:* annuale;  
*cadenza:* settimanale;  
*giornata di svolgimento:* venerdì mattina  
*ubicazione:* Via Largo Cellini;
- b) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 210;
- c) *totale posteggi:* n.6, di cui:
- n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
  - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
  - n. 1 riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
  - n. 1 riservato a un portatore di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
- d) *riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:*
- posteggi su area scoperta n. 1 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 35;
  - posteggi su area scoperta n. 1 riservato a portatore di handicap, per una superficie complessiva di mq 35;
  - posteggi su area scoperta n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 140, di cui del settore alimentare mq 70 e per il settore extralimentare mq 70
- e) *le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:*
- l'ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva;
  - i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- f) *Problemi riscontrati:* non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale mercato.
- g) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

## **SCHEDA 5**

### **MERCATO SAN PIERINO**

- a) *svolgimento del mercato:* annuale;  
*cadenza:* settimanale;  
*giornata di svolgimento:* martedì mattina;
- b) *ubicazione:* Piazza della Chiesa;
- c) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 245;
- d) *totale posteggi:* n.7, di cui:
- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
  - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
  - n. 1 riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
  - n. 1 riservato a un portatore di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
- e) *riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:*
- posteggi su area scoperta n. 1 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 35;
  - posteggi su area scoperta n. 1 riservato a portatore di handicap, per una superficie complessiva di mq 35;
  - posteggi su area scoperta n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 175, di cui del settore alimentare mq 105 e per il settore extralimentare mq 70
- f) *le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:*
- l'ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva;
  - i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- g) *Problemi riscontrati:* non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale mercato.
- h) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

### **Articolo 27 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 13.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la loro attività, ai mezzi di soccorso di polizia ed autorizzati.

# **Titolo 3 Fiere**

## **Capo I - Norme generali**

### **Articolo 28 - Norme in materia di funzionamento delle fiere**

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L. Regionale 9/1999, art.12, comma 3.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro il termine previsto dall'art. 2, lettera p, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria relativa all'anzianità di frequenza, all'assegnazione giornaliera del posteggio ad altro operatore, semprechè presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno i 2/3 della durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, gravi cause familiari) sarà considerato assente a tutti gli effetti. In caso di peggioramento della situazione atmosferica l'assenza non verrà conteggiata qualora almeno la metà più uno dei titolari di posteggio abbandonino la fiera.
5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e autorizzazione in originale.
6. Non ammessa nell'ambito delle fiere la vendita itinerante.
7. E' tassativamente vietato cedere ad altri l'uso del posteggio in concessione.

### **Articolo 29 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi**

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:

–maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;

–ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;

–anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese.

2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
5. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per almeno i 2/3 della durata della fiera.
6. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.
7. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le migliorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migliorie.

### **Articolo 30 - Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

### **Articolo 31 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro il termine previsto dall'art. 2, lettera p, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze Il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi , anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di

cui alla legge 29 dicembre 1993, n.580 »Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura» per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

3. L'occupazione dei posteggi liberi da parte degli operatori di settore diverso è consentita solo ad ultimazione degli operatori del settore specifico presenti. Qualora terminata l'assegnazione restino liberi posteggi nel settore alimentare, questi potranno essere assegnati in via del tutto eccezionale ad operatori del settore non alimentare e non viceversa. Non potranno essere assegnati giornalmente ad operatori diversi, posteggi riservati ai portatori di handicap ed ai produttori agricoli.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

### **Articolo 32 - Revoca della concessione decennale di posteggio**

1. In conformità alla L. Regionale 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

## Capo II - Individuazione delle Fiere

### Articolo 33 - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

#### **SCHEDA 6 FIERA DI NOVEMBRE**

1. La Fiera denominata Fiera di Novembre, si svolge di norma, il martedì, il mercoledì e il giovedì successivo al 2 Novembre "Commemorazione dei Defunti". Gli operatori commerciali titolari di posteggio potranno esercitare la propria attività anche nei seguenti giorni : Ognissanti, la domenica precedente e successiva ai 3 giorni classici di Fiera, il sabato successivo ai 3 giorni classici di Fiera
2. Durata : 7 giorni.
3. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
  - a) *ubicazione:* Via Gramsci, Via Roma, Piazza Montanelli, Piazza XX Settembre,  
Via Mazzini, Via Sauro, Via Turati;
  - b) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 3.513;
  - c) *numero posteggi:* n. 99, di cui:
    - n. 35 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
    - n. 1 posteggio riservato alla vendita di zucchero filato, popcorn e simili
    - n. 56 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
    - n. 5 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
    - n. 2 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b), n. 1 settore alimentare e n. 1 settore non alimentare
4. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998.
5. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale è indicata l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva.
6. Problemi riscontrati: non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale mercato.

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

## **SCHEDA 7**

### **PALIO DELLE CONTRADE**

1. La Fiera denominata Palio delle Contrade, si svolge la seconda domenica di Giugno a Fucecchio, salvo deroghe per la concomitanza con la festività del "Corpus Domini"
2. Durata : 1 giorno
3. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
  - a) *ubicazione:* Buca del Palio, adiacente via F.lli Rosselli;
  - b) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 280;
  - c) *numero posteggi:* n. 8, di cui:
    - n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
    - n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
    - n. 1 posteggio riservato ai portatori di handicap, settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
4. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998.
5. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale è indicata l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva.
6. Problemi riscontrati: non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale mercato.

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

## **SCHEDA 8**

### **FIERA DEGLI UCCELLI**

1. La Fiera denominata Fiera degli Uccelli, si svolge di norma, l'ultimo sabato di agosto a Ponte a Cappiano.
2. Durata : 1 giorno
3. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
  - a) *ubicazione:* Via del Collettore;
  - b) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 735;
  - c) *numero posteggi:* n. 21, di cui:
    - n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
    - n. 16 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
    - n. 1 posteggio riservato ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
4. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998.
5. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale è indicata l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva.
6. Problemi riscontrati: non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale mercato.

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

### **Articolo 34 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 25.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile ai pedoni, ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

# **Titolo 4 Fiere Promozionali**

## **Capo I - Norme generali**

### **Articolo 35 - Fiere promozionali**

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della L. Regionale 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della L. Regionale 9/1999.
5. In considerazione del carattere promozionale delle manifestazioni e della partecipazione di soggetti iscritti al REA ed operatori non professionali esclusi dall'applicazione del DLgs. 114/1998, si prevede che la dimensione dei posteggi sia inferiore alla dimensione media minima dei posteggi, come prevista dall'art. 10, comma 2 della L.R. 9/1999.

### **Articolo 36 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi**

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
  - maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;

–anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;

–ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.

2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro il termine previsto dall'art.2, lettera p, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate.
5. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
6. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

#### **Articolo 37 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti**

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della L. Regionale 9/1999, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

#### **Articolo 38 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro il termine previsto dall'art. 2, lettera p, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera Il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi , anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n580 » Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura» per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, secondo le modalità di cui al comma 2.

## Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali

### Articolo 39 - Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

<p>1. La Fiera denominata _____ si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, il _____</p> <p>2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:</p> <p>a) ubicazione: _____;</p> <p>b) superficie complessiva dell'area: mq _____;</p> <p>c) superficie complessiva dei posteggi: mq. _____,</p> <p>d) numero totale posteggi: _____, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- n. _____ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)</li><li>- n. _____ riservati ad altri soggetti iscritti al REA</li><li>- n. _____ riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)</li></ul> <p>3. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;</li><li>- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi</li><li>- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.</li><li>- la destinazione dei singoli posteggi.</li></ul> <p>4. Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.</p> <p>L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;</p> <p>Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza</p>
---

(Annotazione: la presente tabella dovrà essere predisposta per ogni fiera promozionale)

#### **Articolo 40 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 25.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile ai pedoni, ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

# **Titolo 5 Posteggi fuori mercato**

## **Capo I - Norme generali**

### **Articolo 41 - Posteggi fuori mercato**

1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L. Regionale 9/1999, art.9, comma 1 e 2, in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:
  - maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
  - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
  - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'amministrazione comunale, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni ( si procederà al sorteggio).

### **Articolo 42 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi**

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

### **Articolo 43 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro il termine previsto dall'art. 2, lettera p, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 » Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura» per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto

### **Articolo 44 - Revoca della concessione decennale del posteggio**

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9.

## **Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato**

### **Articolo 45 - Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari**

I posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale possono essere a carattere annuale o stagionale.

Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle stesse, gli orari sono riportati nelle schede successive:

## **SCHEDA 1**

- a) *Svolgimento dell'attività* annuale;
  - *cadenza*: settimanale;
  - *giornata di svolgimento*: sabato sera.
- b) *Ubicazione*: Piazza XX Settembre.
- c) *Superficie occupata*: mq 40.
- d) *Tipologia*: extralimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).
- e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

## **SCHEDA 2**

- a) *Svolgimento dell'attività*: annuale;
  - *cadenza*: settimanale;
  - *giornata di svolgimento*: sabato pomeriggio.
- b) *Ubicazione*: San Pierino in Piazza della Chiesa.
- c) *Superficie occupata*: mq 35.
- d) *Tipologia*: extralimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).
- e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

### **SCHEDA 3**

- a) *Svolgimento dell'attività*: annuale;
  - *cadenza*: giornaliera;
- b) *Ubicazione*: Via Cesare Battisti, di fronte al centro commerciale “La Pieve”.
- c) *Superficie occupata*: mq 35.
- d) *Tipologia*: alimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).
- e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

### **SCHEDA 4**

- a) *Svolgimento dell'attività*: annuale;
  - *cadenza*: settimanale;
  - *giornata di svolgimento*: venerdì mattina
- b) *Ubicazione*: Piazza La Vergine.
- c) *Superficie occupata*: mq 35.
- d) *Tipologia*: alimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).
- e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

## **SCHEDA 5**

a) *Svolgimento dell'attività* annuale;

– *cadenza*: giornaliera.

b) *Ubicazione*: Via Pistoiese (Parcheeggio Cimitero).

c) *Superficie occupata*: mq 40.

d) *Tipologia*: extralimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).

e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

## **SCHEDA 6**

a) *Svolgimento dell'attività* annuale;

– *cadenza*: settimanale;

– *giornata di svolgimento*: sabato mattina e pomeriggio

b) *Ubicazione*: Piazza Montanelli

c) *Superficie occupata*: mq 35.

d) *Tipologia*: alimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).

e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

## **SCHEDA 7**

a) *Svolgimento dell'attività annuale;*

– *cadenza:* settimana durante la festività dei morti.

b) *Ubicazione:* nei pressi dei cimiteri del comune, in particolare :

Via Pistoiese (Parcheeggio Cimitero)

Piazza San Gregorio, Torre

Massarella

Ponte a Cappiano

Galleno

Querce

c) *Superficie occupata:* mq 35 per ogni posteggio.

d) *Tipologia:* extralimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).

e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

## **SCHEDA 8**

- a) *Svolgimento dell'attività* annuale;
  - *giornata di svolgimento*: Fiera del Bestiame (martedì successivo al 2 novembre “Commemorazione dei Defunti”)
- b) *Ubicazione*: Via Turati
- c) *Superficie occupata*: mq 70 posteggi 2
- d) *Tipologia*: alimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).
- e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

## **SCHEDA 9**

- a) *Svolgimento dell'attività* stagionale
- b) *Ubicazione*: Piazza Samo
- c) *Superficie occupata*: mq 35.
- d) *Tipologia*: alimentare
- e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

## **SCHEDA 10**

- a) *Svolgimento dell'attività stagionale*
- b) *Ubicazione: Piazza Moro*
- c) *Superficie occupata: mq 35.*
- d) *Tipologia: alimentare*
- e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

## **SCHEDA 11**

- a) *Svolgimento dell'attività stagionale*
- b) *Ubicazione: Piazza Botteghe*
- c) *Superficie occupata: mq 35.*
- d) *Tipologia: alimentare*
- e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza.

### **Articolo 46 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento dell'attività, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 13.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile ai pedoni, ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

## **Titolo 6    Commercio itinerante**

### **Articolo 47 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica per un arco di tempo non superiore ad un ora. Si dispone inoltre che la sosta successiva avvenga in un'area posta ad una distanza dalla precedente non inferiore a 300 mq. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, su tutto il territorio del capoluogo.

### **Articolo 48 - Zone vietate**

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:

- zona individuata come "A" del PRG.

Il commercio itinerante è inoltre vietato in un raggio di 200 metri dagli edifici pubblici e di interesse storico, dalle scuole e dai cimiteri.

E' inoltre vietato il commercio itinerante in tutto il territorio del capoluogo nei giorni di mercato o fiera.

Le suddette aree sono altresì vietate alla vendita in forma itinerante da parte dei produttori agricoli.

E' vietato inoltre qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della L. Regionale 9/1999, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

### **Articolo 49 - Rappresentazione cartografica**

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

### **Articolo 50 - Determinazione degli orari**

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D. Lgs. n.114/1998 .

## **Titolo 7 Norme transitorie e finali**

### **Articolo 51 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

### **Articolo 52 - Validità delle presenze**

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 9/1999 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

### **Articolo 53 - Produttori agricoli**

1. Anche agli effetti della presente deliberazione, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.

### **Articolo 54 - Attività e posteggi stagionali**

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali. I posteggi stagionali istituiti sono compresi nell'elenco dei posteggi fuori mercato.
2. Il comune rilascia la concessione decennale del posteggio stagionale e la relativa autorizzazione, con precisa limitazione temporale, tramite bando comunale sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità :

–maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;

- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese
  - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, il Comune rilascia la concessione decennale e la relativa autorizzazione, con precisa limitazione temporale, tramite bando comunale sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità :
- Miglioria (eventuale) a favore di operatori già titolari di autorizzazioni stagionali su posteggio per il commercio degli stessi generi o della stessa specializzazione merceologica
  - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese
  - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda

#### **Articolo 55 - Bandi Comunali**

1. Il Bando Comunale per le Fiere e per i Mercati è redatto secondo il modello allegato che forma parte sostanziale ed integrale del presente regolamento.

#### **Articolo 56 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

#### **Articolo 57 - Sanzioni**

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D. Lgs. n. 114/1998. In particolare:

<i>Articolo di riferimento</i>	<i>Descrizione violazione</i>	<i>Sanzione</i>
Articolo 29, comma 1, D. Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senza la prescritta autorizzazione</li> <li>• Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (<i>Deve ritenersi che</i></li> </ul>	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 e con la

	<p><i>eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, svolga l'attività in un posteggio diverso da quello per cui è stato rilasciato il titolo autorizzatorio)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del D. Lgs. 114/98 (Nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade).</li> </ul>	<p>confisca delle attrezzature e della merce.</p>
<p>Articolo 29, comma 1, D. Lgs. 114/1998</p>	<p>Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (<i>Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, occupi un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato o un posteggio all'interno di un altro mercato, senza averne il diritto</i>).</li> </ul>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.</p>
<p>Articolo 29, comma 2, D. Lgs. 114/1998</p>	<p>Violando le limitazioni e i divieti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano del Commercio e del presente regolamento (<i>Operatore itinerante che svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto con le modalità previste dal presente regolamento, esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali</i>).</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £ 6.000.000.</p>
<p>Articolo 29, comma 3, D. Lgs. 114/1998</p>	<p>In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 (<i>la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione</i>)</p>	<p>Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.</p>

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

### **Articolo 58 - Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

### **Articolo 59 - Allegati**

1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.

**COMUNE DI**  
*(Provincia di )*

**BANDO COMUNALE**

**ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEI  
MERCATI**

*(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articolo 5)*

**IL DIRIGENTE**

- Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9;
- Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ ;
- Visto l'articolo \_\_\_\_\_ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio \_\_\_\_\_ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno delle aree mercatali del Comune;

**RENDE NOTO**

1- Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 114/1998.

2- *I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno \_\_\_\_\_ compreso, al giorno \_\_\_\_\_ compreso.*

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;

Ordine cronologico di presentazione delle domande;

Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

3- Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R. . Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

4- L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

maggiore anzianità di presenze;

maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data del rilascio del certificato attestante la qualità di agricoltore o alla in cui è stata presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;

5- Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.

6- Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.



A) SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO E DI RELATIVA AUTORIZZAZIONE.

*Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A. R. al Comune*

AL SINDACO  
(Ufficio Commercio)  
del Comune di

\_\_\_\_\_

**OGGETTO:** BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE AREE MERCATALI: Domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 114/1998.-

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_, residente in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), codice fiscale n° \_\_\_\_\_  
(oppure: legale rappresentante della società \_\_\_\_\_, con sede a  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C. F./ P.  
IVA n° \_\_\_\_\_.

**CHIEDE**

1- **che gli venga assegnato in concessione decennale** il posteggio / i posteggi n° \_\_\_\_\_ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello stesso mercato per il giorno \_\_\_\_\_, della superficie di mq. \_\_\_\_\_ per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, nel mercato del Vostro Comune posto in \_\_\_\_\_:

**A TAL FINE DICHIARA**

- a) che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nel mercato sono \_\_\_\_\_ ;
- b) che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno \_\_\_\_\_.

### CHIEDE INOLTRE

**2- che gli venga rilasciata, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 114/1998;**

### A TAL FINE DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 114/98;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 114/1998 (solo per il settore alimentare);

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*firma*

# COMUNE DI

(*Provincia di* )

## BANDO COMUNALE

### ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NELLE FIERE

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articol\_o 5)

#### IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9;
- Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ ;
- Visto l'articolo \_\_\_\_\_ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio \_\_\_\_\_ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno della/e Fiere istituite nel Comune;

#### RENDE NOTO

1- Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce.

2- *I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno \_\_\_\_\_ compreso, al giorno \_\_\_\_\_ compreso.*

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito della Fiera;

Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.

Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;

3- Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R. . Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

4- L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di presenze maturate nella Fiera;

- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;

5- Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.

6- Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione. In fase di prima assegnazione in concessione, a seguito della L. R. 3 marzo 1999, n. 9, il Comune provvede ad invitare gli operatori per la scelta dei posteggi nel rispetto dell'ordine della graduatoria.



B) SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO.

*Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A. R. al Comune*

AL SINDACO  
(Ufficio Commercio)  
del Comune di

\_\_\_\_\_

**OGGETTO:** BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE FIERE: Domanda di concessione decennale.-

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_, residente in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), codice fiscale n° \_\_\_\_\_  
(oppure: legale rappresentante della società \_\_\_\_\_, con sede a  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C. F./ P.  
IVA n° \_\_\_\_\_.

**CHIEDE**

- che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio libero nella Fiera denominata \_\_\_\_\_ che si svolge nel giorno \_\_\_\_\_, per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE:

**A TAL FINE DICHIARA**

a) che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nella fiera sono \_\_\_\_\_;

b) che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno \_\_\_\_\_ .

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*firma*